

Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)

Modifica del 7 dicembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993¹ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 4–6

² Il montante annuo della parte dei premi relativa al rischio di malattia degli assicurati a titolo professionale è ridotto:

⁴ Il premio è esigibile mensilmente ed è dedotto direttamente dallo stipendio.

⁵ La parte dei premi relativa al rischio di malattia degli assicurati a titolo professionale impiegati a tempo parziale è uguale a quella dovuta con un impiego a tempo pieno.

⁶ L'obbligo di versare la parte dei premi relativa al rischio di malattia è sospeso quando l'assicurato a titolo professionale presta servizio o esercita un'attività per oltre 60 giorni consecutivi per i quali sarebbe stato coperto dall'assicurazione militare senza dover versare premi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 dicembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 833.11

